



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Reg. Delib.

N..... Reg. Public.

OGGETTO: Convenzione fra la Provincia di Pavia e il Comune di Torrazza Coste per interventi di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade provinciali.

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **21.00**, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

n. ordine		Presen ti	Asse nti	n. ordine		Presenti	Assenti
1	ERMANN0 PRUZZI	Si		9	CLAUDIA BERUTTI	Si	
2	MICHELA CONTEGNI		Si	10	GIUSEPPE RASO	Si	
3	MARIO RICCI	Si		11	TIZIANA DE GIOVANNI		Si
4	ANDREA NEGRI	Si					
5	ALESSANDRO GHIA	Si					
6	ALESSANDRA PIRAS	Si					
7	PATRIZIA PASOTTI	Si					
8	TANIA DE ANTONI	Si					
					TOTALE	9	2

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali (partecipanti senza diritto di voto): sig. Alessandro Gaiotti (vice sindaco) e sig. Ernesto Malacalza.

Partecipa il segretario comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Convenzione fra la Provincia di Pavia e il Comune di Torrazza Coste per interventi di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade provinciali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la scarsa attività manutentiva delle strade di proprietà della Provincia di Pavia ha determinato, in uno alle inclementi condizioni meteorologiche dell'appena trascorsa stagione invernale, un profondo stato di degrado delle stesse strade, tanto da inficiare fortemente le condizioni minime che garantiscono la sicurezza della circolazione stradale;

Dato atto che, a mente dell'art. 14 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285, la Provincia di Pavia deve provvedere alla manutenzione e al controllo tecnico delle strade di sua proprietà, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Rilevato che la Provincia di Pavia:

- con nota prot. n.0018923/2018, ha chiesto al Comune di Torrazza Coste di voler impegnare il personale comunale dipendente in operazioni di primo intervento di colmatare delle buche stradali che degradano fortemente la viabilità provinciale che attraversa il territorio comunale, a fronte dell'impegno dell'Ente di area vasta di fornire conglomerato bituminoso del tipo "a freddo" nella quantità ritenuta necessaria, da convenirsi di volta in volta, per l'esecuzione dei lavori in questione;
- con successiva nota del 05.06.2018, la Provincia di Pavia ha trasmesso schema di convenzione, volta all'individuazione e alla definizione dei rispettivi obblighi posti a carico dei due enti, in caso di spontanea adesione da parte del Comune;

Considerato che la magistratura contabile ha da tempo consolidato il principio secondo il quale *“l'amministrazione comunale è interessata al fatto che la rete viaria esistente sul proprio territorio, anche ai fini della tutela delle esigenze e della sicurezza della collettività locale, sia mantenuta in piena efficienza dai rispettivi enti proprietari. In situazioni peculiari, qualora sia accertata l'impossibilità temporanea di intervenire da parte dell'ente istituzionalmente competente, l'ente locale potrebbe avere interesse a far effettuare senza ritardo la manutenzione di una strada provinciale assolutamente necessaria a tutela della sicurezza della comunità locale. In siffatta ipotesi l'eventuale intervento economico del Comune destinato a finanziare lavori manutentivi su beni di proprietà di altro soggetto (peraltro pubblico) dovrebbe comunque trovare puntuale giustificazione nella dimostrazione del perseguimento di un inequivoco e indifferibile interesse della comunità locale”* (Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Piemonte, par. 29/2016);

Ritenuto indubbio l'interesse della comunità locale a perseguire condizioni di maggiore sicurezza della circolazione stradale tramite l'azione dell'ente locale, anche se riguardante strade di proprietà di altro ente pubblico;

Stabilito, pertanto, di aderire alla Convenzione proposta dalla Provincia di Pavia, dopo averla modificata secondo le particolari esigenze e le priorità del Comune di Torrazza Coste, così come risulta dallo schema che viene allegato alla presente per costituirne parte unica e indivisibile;

Vista la discussione intervenuta e di seguito sinteticamente riportata:

Dopo aver preso atto della relazione sull'argomento effettuata dal Sindaco, il consigliere Raso esprime la propria contrarietà in quanto non ritiene giusto che il Comune si sostituisca alla

Provincia, proprietaria delle strade, tanto più che alla medesima viene trasferita una quota dei proventi della TARI. Tempo e costi necessari ad eseguire la manutenzione ordinaria delle strade provinciali che insistono sul nostro territorio, non valgono l'impegno del personale comunale. Il Comune non deve provvedere al posto della Provincia.

Il sig. Gaiotti spiega i motivi per i quali la Provincia ha la necessità di proporre la convenzione attraverso la quale i Comuni potrebbero eseguire i lavori più urgenti, necessari a garantire la sicurezza della circolazione ("riempire le buche"), con il proprio personale, mentre la Provincia stessa fornirebbe il materiale necessario, consegnandolo al magazzino comunale.

Il sig. Raso resta della propria opinione.

La sig.ra Berutti condivide la necessità eventuale di intervenire direttamente con il personale comunale in caso di urgenza, tuttavia sostiene che lo schema di convenzione sia piuttosto generico e non chiarisca effettivamente quali siano i precisi compiti dei contraenti.

Dello stesso parere la Sig.a Pasotti.

A conclusione della discussione,

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(arch. Simona M. Escoli)

Dato atto che non si rende necessaria l'espressione del parere del responsabile dell'Area Finanziaria, in quanto la presente non prevede impegno di spesa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'art. 30, che disciplina il rapporto tra enti tramite lo strumento della Convenzione;

Con 6 voti favorevoli resi in forma palese e 3 astenuti (Berutti, Raso, Pasotti);

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "Convenzione tra la Provincia di Pavia e il Comune di Torrazza Coste per interventi di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade provinciali", allegato alla presente per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore Ermanno Pruzzi alla sottoscrizione della convenzione allegata;
3. di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento data la condizione di molti tratti delle strade provinciali che insistono sul territorio comunale e sulle quali è estremamente necessario intervenire senza indugio;

Con 6 voti favorevoli resi in forma palese e 3 astenuti (Berutti, Raso, Pasotti);

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

N. DI RACCOLTA DEL



CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI PAVIA E IL COMUNE DI TORRAZZA
COSTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI
TRATTI DI STRADE PROVINCIALI

FRA

la Provincia di Pavia (di seguito denominata per brevità PROVINCIA), con sede in Piazza Italia n. 2 – Pavia-
Codice Fiscale 80000030181 rappresentata dal Dott. Ing. Piergiuseppe Dezza nato a Stradella (PV) il 26
luglio 1957, in qualità di Dirigente della Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti, domiciliato agli effetti del
presente atto presso la Provincia di Pavia,

E

il Comune di TORRAZZA COSTE. (PV) (di seguito denominato per brevità COMUNE), con sede in Piazza
Vittorio E. II n.11, Codice Fiscale 00485150189 in quest'atto rappresentato da Ermanno Pruzzi, nato a
Voghera il 10.02.1951 in qualità di Sindaco, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede
del Municipio.

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" definisce le competenze delle Province e dei Comuni, nonché l'esercizio delle rispettive funzioni;
- la PROVINCIA provvede all'ordinaria cura e manutenzione di tutte le strade provinciali, sia attraverso l'impiego del personale cantoniero, sia attraverso ditte esterne attraverso affidamenti in economia od appalti di lavori, secondo le modalità previste dall'ordinamento;
- gli interventi di manutenzione ordinaria sono finalizzati a conservare lo stato e la fruibilità del corpo stradale, dei suoi accessori e delle sue pertinenze e a mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza;
- rientrano nella Manutenzione Ordinaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi:
 - che si ripetono in funzione delle singole stagioni (taglio dell'erba, potatura, eliminazioni delle vegetazioni infestanti eventualmente presenti ai piedi dei new jersey, delle cordolature, delle recinzioni, etc.);
 - di sgombrò della neve e/o spargimento di sale;
 - di mantenimento degli impianti elettrici in valido funzionamento (verifica dei corpi illuminanti, sostituzione

lampade e corpi);

- di pulizia ciclica delle opere civili ed idrauliche, ivi comprese quelle poste a protezione delle scarpate dall'erosione e dall'infiltrazione delle acque meteoriche;
 - di rifacimento della segnaletica orizzontale;
 - manutenzione di segnaletica verticale e orizzontale;
 - di riparazione di buche funzionali alla sicurezza stradale;
 - di mantenimento dell'integrità di guard-rail e delle reti di protezione (verifica efficienza bullonature, sistemazione o sostituzione dei bulloni stessi; verifica e ripristino della verticalità e dell'allineamento).
- in questi ultimi anni, a causa delle sempre più marcate criticità economiche, la Provincia di Pavia è stata obbligata a ridurre progressivamente le risorse impegnate per il finanziamento dei servizi per la manutenzione delle strade, atti a garantire il minimo essenziale per la transitabilità del traffico veicolare in sicurezza;
- alcuni Comuni si sono resi disponibili a svolgere in via collaborativa un servizio integrativo di manutenzione ordinaria delle strade all'interno del territorio di competenza per garantire la sicurezza e la transitabilità dei mezzi all'interno dei propri territori;

RILEVATO CHE

- la giurisprudenza contabile, nell'esercizio della propria funzione consultiva, ha avuto modo di elaborare da tempo il principio generale per cui se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (come tali generalmente ammissibili) l'intervento del Comune non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che eroga il contributo (Corte conti, sez. contr. Lombardia, 29.06.2006, n. 9, sez. controllo Lombardia 13.12.2007 n. 59, sez. controllo Lombardia 5.06.2008 n. 39).
- In particolare la Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Piemonte con par 29/2016 ha affermato che *“l'amministrazione comunale è interessata al fatto che la rete viaria esistente sul proprio territorio, anche ai fini della tutela delle esigenze e della sicurezza della collettività locale, sia mantenuta in piena efficienza dai rispettivi enti proprietari. In situazione peculiari, qualora sia accertata l'impossibilità temporanea di intervenire da parte dell'ente istituzionalmente competente, l'ente locale potrebbe avere interesse a far effettuare senza ritardo la manutenzione di una strada provinciale assolutamente necessaria a tutela della sicurezza della comunità locale. In siffatta ipotesi l'eventuale intervento economico del Comune destinato a finanziare lavori manutentivi su beni di proprietà di altro soggetto (peraltro pubblico) dovrebbe comunque trovare puntuale*

giustificazione nella dimostrazione del perseguimento di un inequivoco e indifferibile interesse della comunità locale”.

- Nel medesimo parere la Corte dei Conti puntualizza che *“una siffatta tipologia di intervento, destinato esclusivamente ad uno spostamento patrimoniale all'interno del perimetro pubblico finanche temporaneo, potrebbe essere disciplinato tra gli enti interessati in virtù di un'azione coordinata nell'ambito di uno strumento quale la convenzione di cui all'art. 30 d.lgs n. 267/2000, regolante altresì i relativi rapporti finanziari e le previsioni restitutorie, ed avvenire all'interno del quadro del principio di matrice costituzionale di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche”;*

CONSIDERATO CHE

- alcuni Comuni si sono resi disponibili a svolgere in via collaborativa un servizio integrativo di manutenzione ordinaria delle strade all'interno del territorio di competenza per garantire la sicurezza e la transitabilità dei mezzi all'interno dei propri territori;

- il COMUNE può contribuire a svolgere in modo coordinato alcuni interventi di manutenzione ordinaria sulle strade provinciali ricadenti nel proprio territorio, sia attraverso l'impiego di proprio personale cantoniero, sia mettendo a disposizione Ditte opportunamente attrezzate e appositamente incaricate;

- la Provincia metterà a disposizione e provvederà a consegnare il materiale occorrente per gli interventi elencati nell'art.3 della presente convenzione;

- si rende, pertanto, necessario concordare una disciplina di massima della collaborazione tra gli Enti contraenti per addivenire al miglior servizio di viabilità sulle strade prestabilite, afferenti il territorio comunale;

RICHIAMATI

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare, gli art. 3 c. 2 e 3 “*Autonomia dei comuni e delle province*”, art. 13 “*Funzioni*” e art. 30 “*Convenzioni*”;

- Il D.Lgs. n. 285/1992 “*Codice della strada*”, art. 14 “*Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*”

- La L. 2248/1865 Allegato F artt. 37e 39;

- La L. 56/2014;

- il DP n. del avente ad oggetto “*Approvazione della convenzione tipo fra la Provincia di Pavia e il Comune per interventi congiunti di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade provinciali*”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

Ambito territoriale di riferimento

Le tratte stradali interessate dagli interventi di manutenzione di cui alla presente Convenzione sono alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel territorio del Comune e precisamente:

via Voghera dal segnale Torrazza Coste a Piazza Vittorio E.II;

via Emilia dal segnale Torrazza Coste (prossimità civico 25)-via Roma fino a Piazza Vittorio E.II;

via Schizzola dal segnale Pragate fino a Case Nuove.

ART. 3

Oggetto

Il COMUNE potrà procedere, ad integrazione degli interventi di manutenzione effettuati dalla PROVINCIA, all'esecuzione diretta e completa dei sottoelencati lavori di manutenzione ordinaria sui tratti stradali elencati al precedente ART 2, con personale dipendente o attraverso ditte di loro fiducia:

- riparazione di buche funzionali alla sicurezza stradale;

Il servizio sopra elencato potrà essere svolto da ciascun COMUNE sulle tratte stradali indicate al precedente art. 2, ricomprese nel proprio ambito territoriale, previa comunicazione, per motivi organizzativi, al Tecnico Provinciale Responsabile del Reparto Stradale di riferimento al fine definire eventuali modalità di cooperazione fra gli Enti per la realizzazione dello specifico servizio.

Di ogni eventuale criticità dovesse verificarsi durante lo svolgimento del servizio, il COMUNE dovrà dare tempestiva informazione al Tecnico Responsabile del Reparto Stradale di riferimento.

ART. 4

Responsabilità

Con la sottoscrizione della presente Convenzione per tutte le attività nella stessa previste:

- la PROVINCIA autorizza il COMUNE ad operare sulle tratte stradali indicate al precedente art. 2,ricomprese nel proprio ambito territoriale, appartenenti al demanio stradale provinciale;
- La Provincia risponderà direttamente, senza diritto di rivalsa o di compensi sul Comune, dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento dei servizi sopra elencati sulle tratte stradali indicate al precedente art. 2, salvo che gli stessi siano conseguenti al mancato rispetto di disposizioni normative vigenti o di regole tecniche adeguate, oppure siano effettuati in maniera difforme da quella concordata; in tale verranno stabilite tra i due Enti, di comune intesa, le modalità risarcitorie;
- la sorveglianza e la segnaletica per gli interventi svolti dal COMUNE dovranno essere concordati

preventivamente con il Tecnico Provinciale Responsabile del Reparto Stradale di riferimento.

ART. 5

Durata ed efficacia

La stipula della presente convenzione dovrà essere preceduta da una deliberazione approvativa delle Amministrazioni coinvolte.

La presente Convenzione, della durata di anni 1.... (uno) rinnovabili, è immediatamente efficace e vincolante per le Parti all'atto della sua sottoscrizione.

ART. 6

Recesso

La PROVINCIA ed il COMUNE si riservano il diritto di rescissione della presente Convenzione con il preavviso di mesi tre, da comunicarsi all'altra parte mediante PEC.

ART. 7

Norme finali

La presente Convenzione raccoglie ed attesta il consenso unanime delle parti.

Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Pavia l'Ingegnere Dirigente

Dott. Ing. Piergiuseppe A. Dezza

Per il Comune di Torrazza Coste il Sindaco Ermanno Pruzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno...08.08.2018..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 08.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
